

# SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

## COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 237

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

## SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

### ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

**Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3**

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Aurelio Cialente

Giudici popolari: Pierino Suozzi, Ausonio Rossi, Tommaso Bonino, Francesco Baralr

Procura del Re di Torino:

P.M.: Dott. Giovanni Durando

N. fascicolo: RG. N. 122/1945

Procedimento riunito/ connesso:

**Sentenza: n. 56 del 31.08.1945.**

### IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 2

Tot. uomini: n. 2

Tot. donne: n. 0

**Imputato n.1: Carlo Carrattoni**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 09.10.1893 - Milano

Residenza: Torino, C.so Nicola Bonservizi, n. 137

Cittadinanza: italiana

Stato civile: coniugato, 2 figli

Fascia d'età al momento del fatto: 51-60

Rapporti con il PNF: iscritto dal luglio 1926

Rapporti con il PFR: iscritto dal novembre 1943

Status: caporale maggiore nella milizia ferroviaria, squadra volante di Torino Porta Nuova.

**Imputato n.2: Colombo Carrattoni**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 16.04.1926, Padova

Residenza: Torino, C.so Nicola Bonservizi n. 137

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: fino a 18

Rapporti con il PFR: iscritto dal 16 novembre 1944

Status: milite nella milizia ferroviaria, squadra volante di Torino Porta Nuova

### **PARTI LESE**

Numero complessivo parti lese: 0  
non si rilevano parti lese.

### **PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO**

Data e luogo del fatto: dal novembre 1944 all'aprile 1945, provincia di Torino e Asti  
Tipologia: rastrellamenti, repressione antipartigiana, persecuzione politica, collaborazionismo militare.  
Descrizione sintetica: accusati di aver favorito le operazioni militari del nemico; Carlo Carrattoni quale caporale maggiore della milizia ferroviaria della squadra volante, mentre il figlio Colombo come semplice milite. Sono inoltre accusati di aver eseguito rastrellamenti e di aver combattuto nelle bande fasciste.

## **SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.**

### **Quanto all'imputato n.1 Carlo Carrattoni**

#### **Denuncia:**

Tipologia: collettiva

Data: 12.06.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: accusato di iscrizione al Pfr e appartenenza alla milizia ferroviaria con il grado di caporal maggiore. In sede di interrogatorio ha ammesso i capi d'imputazione.

E' presente una denuncia a carico di Carlo Carrattoni da parte di Bruno Cornarino, partigiano, dell'11.05.1945.

È presente una denuncia a carico di Carlo Carrattoni da parte di Mario Gilli, sappista, dell'11.05.1945

#### **Arresto:**

Data e luogo: 10.06.1945, Torino

Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico

Sintesi verbale: accusato di iscrizione al Pfr e appartenenza alla milizia ferroviaria con il grado di caporal maggiore.

#### **Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:**

Interrogatorio di PG (11.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Dichiara di essere stato impiegato nella ferrovia con la qualifica di conduttore principale. Nel novembre del 1943 si iscrisse al Pfr. Ammette che nel novembre del 1944 si iscrisse alla milizia ferroviaria con il grado di caporal maggiore e di essere stato assegnato a Torino Porta Nuova alla squadra volante, dove rimase fino al 6 marzo 1945, quando fu trasferito provvisoriamente a Villafranca d'Asti. Sostiene che a Villafranca consigliò sempre il comandante, tenente Mario Giordano, a desistere da azioni contro i partigiani. Tuttavia egli più di una volta si mise sulle tracce dei ribelli, uccidendone due in un'occasione. Dichiara che il predetto tenente ed altri agenti sono poi passati tra le fila dei partigiani la sera del 5 aprile 1945, in seguito ad un attacco del presidio. Riferisce che in quell'occasione il comandante partigiano Piero lo invitò ad andare con lui, promettendogli di fornirgli un abito civile, ma che lui si rifiutò, poiché voleva rimanere per salvare le persone che si trovavano sotto le macerie del presidio distrutto. Il comandante inviò alcuni uomini ad aiutarlo e gli impose di lasciare le armi. dopo aver estratto i superstiti insieme ai suoi uomini, tra cui suo figlio, tornò a Torino, grazie ad un lasciapassare fornitogli dal

comandante Piero, dove riprese servizio a Porta Nuova fino al 28 aprile 1945. Esclude di aver rubato delle cose ai sinistrati, come lo si accusa, e nega di aver preso parte a rastrellamenti. Dichiarò che il giorno che fu arrestato, i partigiani gli svaligiarono la casa.

Interrogatorio del PM (07.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Conferma il precedente interrogatorio, ma aggiunge che quella deposizione la fece il giorno dopo che fu preso e picchiato a casa, per la strada, in questura e in carcere. Gli agenti che si occuparono della cattura picchiarono anche suo figlio. Dichiarò di essersi iscritto al Pfr perché, partecipando ad un'adunata di ferrovieri a casa Littoria, fu iscritto d'ufficio. Ammette di essere iscritto al Pnf dal luglio del 1926. Conferma che quando il comandante Piero gli propose di andare con i partigiani, lui rispose che non si sentiva di abbandonare i suoi compagni sotto le macerie, e che il comandante gli lasciò 7-8 uomini. Su undici, otto uomini furono salvati. Tornò a Torino e prestò servizio nella Milizia anche durante i 3 giorni di insurrezione, d'accordo con un certo partigiano Dosseno che tuttavia il 28 aprile gli consigliò di ritirarsi.

Audizione testimoni:

Teste 1: Giovanni Scagliola detto "Piero" (26.07.1945 avanti PM):

Dichiarò di aver conosciuto il Carrattoni, caporal maggiore della milizia ferroviaria, presso il presidio di Villafranca. Dal comandante Giordano, che aveva il Carrattoni alle dipendenze, apprese che lo stesso era stato inviato lì per controllare lui, quindi come uomo di estrema fiducia. Afferma che all'inizio di aprile decise di attaccare il presidio. Prima dell'assalto si mise d'accordo con il Giordano, che gli promise che sarebbe passato con lui con armi e uomini, ma lo avvertì che la squadra di Carrattoni avrebbe certamente resistito. Iniziato l'attacco, il Giordano e alcuni uomini passarono con i partigiani, mentre altri, per paura, rimasero chiusi nel presidio quasi senza sparare. Il Carrattoni invece fece iniziare un fuoco nutrito. Il testimone dichiara di aver costretto un uomo di Carrattoni, già catturato, a cercare di convincere l'imputato perché venisse a trattative. Poiché questo urlava e scongiurava il Carrattoni di venire a patti, questi si decise. Il testimone afferma di aver chiesto la resa con la consegna delle armi, promettendogli di avere salva la vita. Il Carrattoni gli chiese una dichiarazione in cui si diceva che lo aveva disarmato e che lo lasciava andare. Afferma che lui e il figlio resero inagibili le armi prima di consegnarle ai partigiani. Nega che il Carrattoni si sia rifiutato di andare con lui per salvare i sepolti, né che lui lo invitò a seguirlo e che gli promise un abito civile. Nega che l'imputato abbia abbandonato le armi al suo primo invito. Afferma che, nonostante le insistenze del Carrattoni, non furono i militi ad estrarre i morti, ma i suoi partigiani.

Teste 2: Bruno Carnarino (02.08.1945 avanti PM):

sotto-capostazione a Villafranca fino al 25 aprile 1945, dichiara che Carrattoni e il figlio Colombo appartenevano alla squadra volante di Torino e che vennero a Villafranca per sorvegliare la linea tra Villanova e Villafranca. La squadra si installò poi a Villafranca con il compito di rinforzare il presidio. I due più volte uscirono in rastrellamento. Aggiunge che il Carrattoni si vantò di aver ucciso una quindicina di partigiani. Inoltre, secondo il testimone, l'imputato organizzò spontaneamente il campo minato nel prato davanti alla stazione, e le mine furono messe dal figlio.

Altro:

Memoriale di Carlo Carrattoni.

Dichiarazione della sorella dell'imputato che afferma che il Carrattoni e suo figlio Colombo subirono numerose violenze da parte degli agenti che li arrestarono.

Dichiarazione del fratello dell'imputato che afferma che al momento dell'arresto di Carrattoni il suo appartamento fu devastato e saccheggiato. Aggiunge che alla figlia dell'imputato furono tagliati i capelli "con una scenata pubblica di insulti e di violenze davanti al cortile della casa".

Resoconto degli avvenimenti di Villafranca scritto dall'imputato e diretto al comando del nucleo Gnr ferroviaria di Torino Porta Nuova, datato 10.04.1945. Conferma in gran parte la versione del comandante Giovanni Scagliola

## **Quanto all'imputato n. 2 Colombo Carrattoni**

**Denuncia:**

dato non disponibile.

**Arresto:**

Data e luogo: 10.06.1945, Torino

Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico  
Sintesi verbale: accusato di iscrizione al Pfr e appartenenza alla milizia ferroviaria

**Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:**

Interrogatorio di PG (11.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):  
Dichiara che fu impiegato presso la biglietteria della stazione di Torino Porta Nuova fino al luglio 1944, quando si arruolò nella Milizia. Si iscrisse al Pfr il 16 novembre 1944. Ammette di aver partecipato ad un rastrellamento a Poggio Reale. Dichiara che a Villafranca non passò con i partigiani di Piero per rimanere con il padre Carlo a salvare i militi che erano rimasti sotto le macerie.

Interrogatorio del PM (07.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):  
Conferma le precedenti dichiarazioni. Aggiunge che si arruolò nella Milizia per non essere inviato in Germania e che gli unici servizi politici che svolse furono sopralluoghi a casa di militi che si erano assentati arbitrariamente. Dichiara di essersi iscritto al Pfr perché minacciato di essere deferito al Tribunale Militare dal maggiore Pietro Calfo.

Altro:

Memoriale di Colombo Carrattoni.

Copia dell'ordine del giorno del 10.01.1945 della Gnr ferroviaria in cui si riporta che il tenente generale ispettore Perini ha tributato un elogio al milite Colombo Carrattoni per aver affrontato e sbaragliato un gruppo di partigiani che si era impossessato di un automezzo.

### SEZIONE 3: IL PROCESSO.

#### IMPUTAZIONI

**Quanto all'imputato n.1 Carlo Carrattoni**

Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg  
Descrizione: imputato di collaborazionismo militare per avere in provincia di Torino e Asti favorito le operazioni militari del nemico quale iscritto al Pfr, caporale maggiore della milizia ferroviaria e quale rastrellatore e combattente nelle bande fasciste.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Guglielmo Gillio (di fiducia)

**Quanto all'imputato n.2 Colombo Carrattoni**

Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg  
Descrizione: imputato di collaborazionismo militare per avere in provincia di Torino e Asti favorito le operazioni militari del nemico quale iscritto al Pfr, milite della milizia ferroviaria e quale rastrellatore e combattente nelle bande fasciste.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Walter Acciarini (di fiducia)

#### DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 31.08.1945  
Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

**Interrogatorio dell'imputato Carlo Carrattoni:**

Dichiara che gli fu ordinato di recarsi a Villafranca d'Asti per dare il cambio a dei colleghi. In seguito non gli diedero più il cambio, e lui si adattò alle mansioni di cuiniere. Nega di aver compiuto rastrellamenti e di aver mai sparato un colpo d'arma da fuoco. Afferma che una sola notte subirono un attacco da parte dei partigiani, e ammette che fu lui a scrivere il rapporto informativo. Nega di aver fatto resistenza alcuna quella notte contro i partigiani. Conferma di non essere passato con i partigiani perché desiderava salvare gli uomini rimasti sotto le macerie. Nega che lui e il figlio resero inservibili le armi prima di consegnarle ai partigiani.

#### **Interrogatorio dell'imputato Colombo Carrattoni:**

Dichiara di aver appreso dell'elogio nei suoi confronti solo dopo la liberazione, perché gli fu comunicato dal suo avvocato. Nega di aver partecipato a rastrellamenti o di avere sparato la notte in cui vennero attaccati dai partigiani. Conferma di aver salvato i suoi colleghi rimasti sotto le macerie.

#### **Esame dei testimoni:**

Teste n. 1: Giovanni Scagliola (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: il testimone, comandante partigiano, dichiara che gli fu riferito che Carlo Carrattoni era stato inviato a presidiare Villafranca perché la Milizia non si fidava più del comandante, il tenente Giordano. Dichiara che nel paese il Carrattoni era chiamato "la bestia nera". Conferma che la notte dell'attacco al presidio, Carrattoni diede ordine di resistenza ad oltranza e che solo in seguito al secondo parlamentare abbandonò le armi. dichiara che non gli risulta che i due imputati abbiano compiuto rastrellamenti, ma che sa che questi compivano operazioni di polizia come fermi, perquisizioni, controllo dei documenti. Nega che Carlo Carrattoni gli avesse manifestato la volontà di dissotterrare i compagni dalle macerie.

Teste n. 2: Bruno Cornarino (citato dal PM)

Tipologia: conoscente degli imputati

Sintesi deposizione: conferma quanto depresso in istruttoria. Aggiunge che le squadre volanti avevano il compito di sorvegliare e proteggere i tratti di strada ferrata dalle incursioni degli alleati e dai sabotaggi dei partigiani.

Teste n. 3: (citato dalla difesa - indifferente)

Tipologia: collega dell'imputato (Carlo Carrattoni)

Sintesi deposizione: il testimone dichiara che Carlo Carrattoni fu fascista ma non repubblicano, e che non gli consta alcun atto specifico nei suoi confronti.

Teste n. 4: Giovanni Gatti (citato dal PM - indifferente)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: il testimone, appartenente alla squadra del comandante Giovanni Scagliola ("Piero"), dichiara che Carlo Carrattoni era molto malvisto dagli abitanti di Villafranca. Afferma inoltre che durante l'attacco al presidio l'imputato gli sparò con un fucile mitragliatore. Lo riconobbe in quanto, nonostante fosse notte, il chiarore lunare e le luci della stazione permettevano di vedere; inoltre questo aveva i capelli quasi bianchi ed era l'unica persona anziana del presidio.

Teste n. 5: Antonio Vigna (citato dal PM- indifferente)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: il testimone, tenente partigiano, conferma che la squadra volante di Carlo Carrattoni aveva pessima fama a Villafranca. La notte dell'attacco c'era solo un mitragliatore che sparava conto i partigiani: il testimone crede si trattasse dell'imputato ma ammette di non averlo visto sparare. Dichiara che fu il Carrattoni ad organizzare la resistenza ad oltranza e che lui e altri partigiani aiutarono i militi ad estrarre i loro colleghi dalle macerie; quando se ne andarono il lavoro non era ancora finito.

Teste n. 6: Otello Otanelli (citato dal PM - indifferente)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: partigiano, dichiara che durante l'attacco a Villafranca Carlo Carrattoni fu il solo a sparare. Afferma di averlo riconosciuto dalla voce perché gridava "vigliacchi, perché non sparate?"

Teste n. 7: Giuseppe Rompicapo (citato dal PM- indifferente)

Tipologia: conoscente dell'imputato (Carlo Carrattoni)

Sintesi deposizione: dichiara che l'imputato riferì al comando della milizia ferroviaria un suo commento benigno nei confronti di un partigiano ferito, e che per questo venne arrestato, interrogato e picchiato.

Teste n. 8: Enrico Zuccheri (citato dalla difesa - indifferente)

Tipologia: conoscente dell'imputato (Carlo Carrattoni)

Sintesi deposizione: il testimone, che si trovava alle dipendenze del tenente Giordano e che in seguito passò con i partigiani, esclude che l'imputato abbia compiuto rastrellamenti.

Teste n. 9: Celestino Gay (citato dalla difesa -indifferente)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara di essere stato fermato e condotto presso Carlo Carrattoni perché sospettato di essere un partigiano. Venne rilasciato dall'imputato.

Teste n. 10: Renzo Dossena (citato dalla difesa -indifferente)

Tipologia: collega dell'imputato (Carlo Carrattoni)

Sintesi deposizione: esclude che l'imputato abbia fatto segnalazioni contro i colleghi.

Teste n. 11: Mario Bassino (citato dalla difesa -indifferente)

Tipologia: collega dell'imputato (Carlo Carrattoni)

Sintesi deposizione: dichiara che l'imputato il giorno dell'insurrezione si dimostrò favorevole ai partigiani e ostile ai tedeschi.

Teste n. 12: Giovanni Fornelli (citato dalla difesa -indifferente)

Tipologia: amico dell'imputato (Carlo Carrattoni)

Sintesi deposizione: dichiara che l'imputato è una persona buona e mite e gode di ottima reputazione.

Teste n. 13: Mario Bortolani (citato dalla difesa - indifferente)

Tipologia: conoscente dell'imputato (Carlo Carrattoni)

Sintesi deposizione: dichiara che presso la stazione di Chivasso l'imputato, eludendo la sorveglianza dei tedeschi, liberò da un carro ferroviario parecchi soldati alpini diretti in Germania.

Teste n. 14: Guido Romani (citato dalla difesa -indifferente)

Tipologia: collega dell'imputato (Colombo Carrattoni)

Sintesi deposizione: dichiara che, nonostante l'imputato fosse a conoscenza dell'organizzazione clandestina costituita dal testimone, non lo denunciò.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### Quanto all'imputato n.1 Carlo Carrattoni

**Conclusioni del PM:** riconoscersi l'imputato colpevole per l'art 58 cpmg e condanna a 12 anni di reclusione.

**Conclusioni della difesa:** assolversi perché il fatto non costituisce reato; in subordine per difetto di elementi oggettivi e soggettivi e comunque per insufficienza di prove; in subordine minimo della pena e attenuanti generiche.

### Quanto all'imputato n.2 Colombo Carrattoni

**Conclusioni del PM:** riconoscersi l'imputato colpevole per l'art 58 cpmg e condanna a 9 anni di reclusione.

**Conclusioni della difesa:** assolversi perché il fatto non costituisce reato; in subordine per difetti di elementi oggettivi e soggettivi e comunque per insufficienza di prove; in subordine minimo della pena e attenuanti generiche.

## SENTENZA

### **Quanto all' imputato n.1 Carlo Carrattoni**

Esito:

Condanna: pena detentiva per 8 anni e 4 mesi

Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici e pagamento delle spese processuali.

Attenuanti: generiche art. 62 bis c.p.

Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

### **Quanto all' imputato n.1 Colombo Carrattoni**

Esito:

Assoluzione: insufficienza di prove

Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

### **Motivazioni della sentenza:**

Osserva la Corte che nei fatti suesposti non si possano ravvisarsi gli estremi del reato di cui all'art 51 cpmg, rubricato nei confronti di entrambi gli imputati, perché lo scontro a Villafranca non può costituire un'azione bellica. Il grado del Carrattoni e i cinque o sei uomini alle sue dipendenze dimostrano che questi non era in grado di svolgere una qualsiasi operazione militare diretta a favorire quella del nemico. Deve invece ravvisarsi il reato di collaborazionismo politico, poiché l'incarico di sorveglianza del presidio di Villafranca rivestiva tutti gli estremi di un incarico di polizia. Nei confronti di Colombo Carrattoni la Corte ritiene che non essendo emersi elementi certi sulla sua consapevolezza e dovendo questi desumersi più che altro dalla sua appartenenza alla squadra volante comandata dal padre, il medesimo possa essere assolto per insufficienza di prove. Pur dichiarando le responsabilità di Carlo Carrattoni in ordine al reato predetto, la Corte ritiene di potergli concedere le attenuanti generiche in considerazione del fatto che né in istruttoria né in dibattimento affiorarono nei suoi confronti elementi tali da poterlo considerare colpevole di gravi vessazioni e abusi di potere.

## SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

### **Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:**

Data: 05.09.1945

Promosso da: Carlo Carrattoni

Avv. Guglielmo Gilio

Sintesi dei motivi di impugnazione: contraddizione nella sentenza della Corte d'assise, che, non ritenendo che l'appartenenza alla milizia costituisca reato di collaborazionismo politico (e assolvendo il figlio dell'imputato ricorrente con il padre nel medesimo giudizio) allo stesso tempo ha ritenuto che l'esplicazione delle funzioni inerenti a codesta milizia diano materia al reato in questione. Tutti i fatti ascritti all'imputato, compresa la resistenza armata contro un attacco dei partigiani agli impianti ferroviari, rientrano nelle funzioni della milizia ferroviaria. Inoltre, si segnala un errore di diritto in ordine all'elemento soggettivo del reato, quantomeno alla motivazione contraddittoria sul dolo: la Corte ravvisa nel comportamento dell'imputato un "attaccamento al nazifascismo" e "pronta fedeltà" nei confronti di esso ma allo stesso tempo gli concede le attenuanti generiche per non aver segnalato amici e colleghi antifascisti e per aver salvato un gruppo di soldati alpini diretti in Germania

### **Sentenza Corte di Cassazione:**

Data: 22.08.1946

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza / principi di diritto: reato estinto per amnistia

--

**SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA**

**Quanto all'imputato n.1 Carlo Carrattoni**

**Carcerazione preventiva:**  
da 10.06.1945 a 31.08.1945

**Pena:**  
dal 31.08.1945 al 22.8.1946  
Durata prevista della detenzione: 8 anni e 4 mesi  
Durata effettiva della detenzione: 1 anno

**Provvedimenti di clemenza:**  
amnistia Togliatti

**Quanto all'imputato n. 2 Colombo Carrattoni**

**Carcerazione preventiva:**  
da 10.06.1945 a 31.08.1945

**Pena:**  
nessuna pena da scontare.

⋮

**SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO**

**NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO**

Giovanni Scagliola, "Piero" (comandante della 9° Divisione GL Brigata "Domenico Tamietti")  
Pietro Calfo  
Augusto Perini (comandante della 1° Legione della Gnr Ferroviaria)  
Tenente Giordano

**NOTE STORICHE**

**NOTE GIURIDICHE**

**Elemento oggettivo del reato di collaborazionismo militare. Azione di polizia. Esclusione. Derubricazione in collaborazionismo politico.**

L'elemento oggettivo del reato di collaborazionismo militare consiste nello svolgimento, in favore del nemico, di un'azione bellica in senso stretto. Non ha natura di azione bellica l'attività di polizia (nel caso di specie la sorveglianza di un presidio), per cui l'imputazione di collaborazionismo militare deve essere derubricata in quella di collaborazionismo politico.

**Redazione:** Barbara De Luna  
**Revisione e nota giuridica:** Maria Di Massa

In nome di UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno  
**La Corte Straordinaria di Assise di Torino**

**Sezione III<sup>o</sup>**

composta degli ill.mi Signori:

GALENTE DOTT. AURELIO

BUZZI PIERINO

ROSSI AUSONIO

BONINO TOMMASO

BARALE FRANCESCO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

1°) C A R A T T O N I CARLO di Colombo e di Gaj Edvi-  
ge, nato a Milano il 9 Ottobre 1893, residente a Tori-  
no, Corso Nicola Bonservizi 137;

detenuto dal 10 Giugno 1945-comparso

2°) C A R A T T O N I COLOMBO di Carlo e di Facchinetti  
Adalgisa, nato a Padova il 16 Aprile 1926, residen-  
te a Torino, Corso Nicola Bonservizi N° 137;

detenuto dal 10 Giugno 1945-comparso

**I M P U T A T I**

il 1°) del reato di cui all'art. 51 C.P.M.G., per ave-  
re, in provincia di Torino ed Asti, favorito, dal Novem-  
bre 1944 all'Aprile 1945 - prima iscritto al p.f.r.

Data 31/8/1945

# 56  
MI21e122 R. Gen.

1945

Presidente

Giurato

*Tutto esaurito  
24/9/45  
Zaccagnini*

19.5

e quale caporale maggiore della milizia ferroviaria della squadra volante, poi come rastrellatore e combattente ad oltranza nelle bande fasciste - le operazioni militari del nemico;

il 2°) del reato di cui all'art. 51 C.P.M.G., per avere, in provincia di Torino ed Asti, favorito, dal Luglio 1944 all'Aprile 1945 - prima quale iscritto al p.f.r. e milite della squadra volante, quindi come rastrellatore e combattente ad oltranza nelle bande fasciste - favorito le operazioni militari del nemico.

In esito all'odierno orale pubblico dibattimento:

*che fatto è in diritto*

Carattani Carlo ed il figlio Carattani Colombo, il primo, quale caporale maggiore, il secondo, quale milite di una squadra volante della milizia ferroviaria, entrambi iscritti al p.f.r., furono nel marzo del 1945 inviati con la loro squadra in rinforzo al presidio repubblicano di V. All'epoca di Asti. Secondo le deposizioni di alcuni testimoni il Carattani Carlo ebbe anche l'incarico di sorvegliare e tener il vecchio il comandante del presidio tenente Giordano, sulla cui fedeltà alla repubblica repubblicana era sospeso.

dei dubbi. Durante la permanenza  
nel predetto paese, durata una trentina  
di giorni, il Carattini Carlo si  
dimostrò molto zelante nell'implanta-  
mento degli incarichi affidatigli e,  
pur non commettendo sostanzialmente  
o gravi errori, non rifuggì, a scopo  
di sicurezza, d'imporre ai viaggiatori  
del treno Torino. Asti di scendere dal  
treno prima della stazione di Villa  
franca e di rimontarvi dopo che  
questo l'opera, oltrepassato, emanando  
con molta cura i loro documenti  
personali. Fu riferito da alcuni  
testimoni che egli mandò i suoi  
uomini a requisire presso gli abi-  
tanti del luogo animali da cortile,  
pagando le galline da 10 a 20 lire  
l'una, tanto vero che tutti si legge-  
vano di lui ed era definito la "bestia  
nera". Solo tutto il suo zelo nella  
sorveglianza della linea provinciale  
in modo che questa non potesse  
essere danneggiata dai partigiani.  
Infine costui una specie di campo



una evidente riprova che egli  
non <sup>era</sup> fosse in grado di svolgere  
nessi qualunq. operazione militare  
diretta a favorire quelle <sup>intenzioni</sup> del nemico.  
Però piuttosto ravvicinati in quei  
fatti un reato di collaborazione  
col nemico a sensi dell'art. 58  
dello Codice, tanto più che l'incarico  
di sorveglianza del comandante del presidio  
di Killypucane rivestiva tutti gli  
attributi di un incarico di polizia e  
denotava chiaramente che il imputato  
era un elemento di provata fedeltà  
al marfascismo. Né egli demerito  
della fiducia in lui riposta, perché,  
pur di rispondere a questa, non esitò  
ad arruolare i fascisti ai viaggiatori  
ed alla popolazione del luogo di  
cui in narrazione, il che contribuì  
certamente a deprimere lo spirito  
di resistenza tanto degli uni che  
dell'altra. Il suo attaccamento al  
marfascismo fu d'altra parte dimo-  
strato in modo inequivocabile la  
notte dal 5 al 6 aprile, perché, come

marò il teste Scaglia Giovanni  
comandante dei partigiani e conosci  
col nome di "Fero" ci volle un po  
tempo e due parlamentari prima  
di convincere a deporre le armi  
per dichiarando la sua repubbli  
cità in ordine al perfetto auto  
rità della Corte di poterli concludere  
le circostanze attenenti in conse  
derazione <sup>del fatto</sup> dell'eventualità che  
mai in istruttoria, né nell'orale  
dibattimento, affisarono nessun  
comprova elemento tale da poterli  
considerare come una causa che aveva  
compiuto <sup>quasi</sup> versioni ~~giuridiche~~ e gravi dison  
sti approfittando dei poteri esecutivi  
stati, secondo le disposizioni di  
alcuni testimoni, quali il Gay Al  
dino, il Domenico Penna il Bruno  
Mario il Formelli Giovanni, il Brutto  
ed il Romano egli fece ritenere ma  
colore che erano in regola con i documenti  
permessi, non segnalati e conosciuti  
<sup>collegati</sup>  
per riprendere le loro idee antipolitiche  
formarono la mattina del 27-1944

dei ferrovieri insorti per liberare la  
Stazione di Porta Nuova contro i tedeschi  
di vigilanza ad un treno alla stazione  
di Chivasso liberò alcuni soldati alpinisti  
diretti in Germania. Egli fu più che  
altre un'esaltato della sua idea e  
quell'esaltazione lo portò indusse  
a creare ~~francesi~~ dei manifesti scrivendone  
un lunghissimo rapporto dell'episodio  
della notte dal 5 al 6 aprile così  
che tutto apparire come un grandioso  
fatto d'arme in cui era ripulso il  
valore della sua squadra. Non riprova  
di ciò è l'incarico <sup>tribunale</sup> del generale della  
milizia ferroviaria per il recupero di  
un attentato e che egli stesso si è visto  
di non aver meritato.

Ornato alle pene si ritiene  
adeguata quella di anni dieci  
di reclusione, oltre, disumanità di  
un resto per l'attenuante di cui  
sopra, <sup>rap</sup> ~~che~~ ribatte ad anni 8 e mesi  
sei. - Ne consegue la interdizione <sup>dell'impiego</sup> perpetua <sup>in</sup> pubblici uffici.  
Nei confronti infine dell'impunito  
Eduardo Carottero Colombo ritiene  
la Corte che non essendo emersi  
in causa elementi certi sulla sua

7 gennaio 1945 - XI - 1945  
Il Cancelliere



2  
Conferenza di Caserta, con l'incarico del 19-9-1945, Min. Conferenza di Caserta Carlo, ministro ordine di Roma per

colpevolenza, e, dovendo queste leon  
uarsi più che altro dalla sua oppo  
tenenza alla squadra volante con  
data dal padre, il medesimo può  
essere ammesso per insufficienza di  
prova.

6. D. M.

Art. 277, 283 C. C. C. 29 C. C.  
Richiama che il fatto scritto agli im  
putati costituisce il reato di cui all'art.  
58 C. C. M. G. e con modificata la  
rubrica e con la concessione della  
circostanza attenuante generica condanna  
ma il Carattari Carlo alla pena  
della reclusione per anni 8 e mesi  
4, e all'interdizione perpetua dai  
pubblici uffici ed al pagamento delle  
opere processuali.  
L'art. 279 C. C. C. applica l'im  
putato Carattari Colombo per insuff  
cienza di prova e ne ordina l'esc  
ecuzione e condanna per altre  
cause.

Roma 31 agosto 1945

Il cancelliere

Off. 2007

M. Ministrante

Il Civile

Presentata in Canc. Roma, per il deposito, oggi 3 settembre

Roma, 3/9/1945 Il cancelliere  
Off. 2007

